



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 - Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

ORDINANZA N. 34 DEL 17-05-19

Reg. generale n. 76 del 17-05-2019

Oggetto: PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 27 MAGGIO 2019.
--

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 16/11/2018, acquisito al prot. n. 20.645 del 04/12/2018, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di questo Ente e nominato il Dott. Salvatore Angieri quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, conferendo allo stesso i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

VISTO il decreto prefettizio prot. n. 49.350 in data 20/11/2018, acquisito al prot. n. 19.800 del 20/11/2018, con il quale è stato nominato il dott. Costantino Francesco Senesi quale Sub Commissario con funzioni vicarie per la provvisoria gestione del Comune, con il compito di coadiuvare il Commissario Straordinario e sostituirlo in caso di assenza e/o temporaneo impedimento;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni recante: *"Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"*;

VISTI:

- il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 concernente: *"Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia"*, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi dell'energia;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 concernente: *"Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192"*, che, tra l'altro, abroga e riscrive alcuni articoli del D.P.R. 412/1993;

CONSIDERATO che questo Comune è compreso nella “Zona climatica_D” e che, pertanto, il periodo dell’anno in cui è consentito l’uso di impianti di riscaldamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 del D.P.R. n. 74/2013, ferme restando le deroghe già contemplate dal medesimo articolo 4, va dal 1° novembre al 15 aprile;

VISTA la propria ordinanza n. 33/71 del 10 maggio scorso, con cui si disponeva, a causa del notevole abbassamento delle temperature rispetto a quelle normalmente previste per il mese di maggio, la proroga dell’accensione degli impianti termici in tutti gli edifici pubblici e privati ricadenti nel territorio comunale fino al 18 maggio 2019;

CONSIDERATO che le ultime previsioni meteorologiche non ipotizzano miglioramenti per i prossimi giorni;

RITENUTO, quindi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera d), del D.P.R. 74/2013, ed ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del medesimo decreto, di prorogare l’accensione degli impianti termici in tutti gli edifici pubblici e privati ricadenti nel territorio comunale dal 19 al 27 maggio 2019, per la durata massima di 6 ore giornaliere, salvo spegnimento anticipato qualora le condizioni meteorologiche lo permettano;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

- a causa delle condizioni meteorologiche che hanno determinato un notevole abbassamento della temperatura, in deroga a quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera d), del D.P.R. 74/2013, ed ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del medesimo decreto, la proroga dell’accensione degli impianti termici in tutti gli edifici pubblici e privati ricadenti nel territorio comunale **dal 19 al 27 maggio 2019**, per la durata massima di 6 ore giornaliere, salvo spegnimento anticipato qualora le condizioni meteorologiche lo permettano;

DISPONE, inoltre,

- che la presente ordinanza, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.P.R. 74/2013, venga resa nota ai cittadini mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet del Comune al fine di garantirne la tempestiva divulgazione.

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso avanti all’Organo Giudiziario Amministrativo (TAR Marche), entro 60 (sessanta) gg., o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) gg. dalla notifica della presente mediante affissione all’albo comunale.

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Costantino Francesco Senesi